REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2019, n. 23

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche).
(GU n.19 del 16-5-2020)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
del 31 dicembre 2019 - Anno 50 n. 19 - Parte I)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa della Liguria

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifiche all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44
(Norme per l'esercizio delle professioni turistiche)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente:
«1-bis. L'abilitazione alla professione di guida turistica e' valida su tutto il territorio nazionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013) e successive modificazioni e integrazioni.».
2. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato.

Art. 2
Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 44/1999

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti

modifiche:

a) alla lettera a), le parole: «da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 e da lire 1.000.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 3.000 e da euro 500 a euro 1.500»;

b) alla lettera b), le parole: «da lire 500.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 750»;

c) alla lettera e), le parole: «da lire 100.000 a lire 300.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 50 a euro 150»;

d) alla lettera d), le parole: «da lire 2.000.000 a lire 6.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 3.000»;

e) alla lettera e), le parole: «da lire 100.000 a lire 300.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 50 a euro 150»;

f) alla lettera f), le parole: «da lire 1.000.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 1.500».

2. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dai seguenti:

«2. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in relazione alle attivita' di cui alla presente legge e irrogano le relative sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione e di enti da essa individuati, delegati o sub-delegati) e successive modificazioni e integrazioni.

2-bis. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono trattenuti dai comuni che irrogano le sanzioni.

2-ter. Quando, nei due anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al presente articolo accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole, le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate.».

Art. 3

Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 44/1999

1. Dopo il comma 10 dell'art. 16 della legge regionale n. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui all'art. 13, commi 2 e 2-bis, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. Fino al 31 dicembre 2019 le funzioni di cui all'art. 13, comma 2, continuano ad essere esercitate dalla Regione.».

Art. 4
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2019-2021:

Esercizio 2020

Stato di previsione dell'entrata

Riduzione, in termini di competenza, di euro 500,00 (cinquecento/00) al Titolo 3 «Entrate extra-tributarie», Tipologia 200 «Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti».

Stato di previsione della spesa

Riduzione, in termini di competenza, di euro 500,00 (cinquecento/00) alla Missione l «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Progranmia 8 «Statistica e sistemi informativi», Titolo 1 «Spese correnti».

Esercizio 2021

Stato di previsione dell'entrata

Riduzione, in termini di competenza, di euro 500,00 (cinquecento/00) al Titolo 3 «Entrate extra-tributarie», Tipologia 200 «Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti».

Stato di previsione della spesa

Riduzione, in termini di competenza, di euro 500,00 (cinquecento/00) alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 8 «Statistica e sistemi informativi», Titolo 1 «Spese correnti».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addi' 24 dicembre 2019

Il Presidente: Toti

(Omissis).